

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 88 TFT 12

DEL 11 OTTOBRE 2016

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 11 ottobre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 616/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SC SICILIA

Sig. ANDREA PANEBIANCO (Presidente all'epoca dei fatti)

Sigg. Daniele Curto, Ivan Cutispoto, Francesco D'Andrea, Pietro Ferrante, Alessandro Mento, Vito Zumbo, Davide Micalizzi e Giuseppe Bengala (calciatori tesserati per la società deferita, all'epoca dei fatti).

Campionato di 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 21/07/2016 prot. 1042/683 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta. All'udienza dibattimentale odierna, fissata a seguito di richiesta di rinvio per impedimento a presenziare, nessuno è comparso nonostante rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.000,00 a carico della società SC SICILIA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del tesserato deferito sig. Andrea Panebianco;
- squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.).

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sez. C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società SC SICILIA;

- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del sig. Andrea Panebianco;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Daniele Curto, Ivan Cutispoto, Francesco D'Andrea, Pietro Ferrante, Alessandro Mento, Vito Zumbo, Davide Micalizzi e Giuseppe Bengala, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 631/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.P.D. LINGUAGLOSSA

Sig. MARIANO INDELICATO (Presidente all'epoca dei fatti)

Sigg. Adriano Musumeci, Antonino Perricelli, Salvatore Russo, Nunzio Maria Grasso, Federico Cesare Bonanno, Giuseppe Cavallaro, Luca Rosario Cerra, Piergiuseppe Coletta, Gabriele D'Agostino, Daniele Fornaio, Giuseppe Fucile, Giorgio Guzzetta, Mattia Indelicato, Salvatore Leonardi, Giuseppe Lo Presti, Ivan Mazza, Salvatore Raiti, Davide Romeo, Davide Trapanese, Marco Trapella e Vincenzo Vecchio (calciatori tesserati per la società deferita, all'epoca dei fatti).

Campionato di 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 01/08/2016 prot. 1452/945 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, nonostante rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.400,00 a carico della società A.P.D. LINGUAGLOSSA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventiquattro a carico del tesserato deferito sig. Mariano Indelicato;
- squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.).

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sez. C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00) a carico della società A.P.D. Linguaglossa;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del sig. Mariano Indelicato;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Adriano Musumeci, Antonino Perricelli, Salvatore Russo, Nunzio Maria Grasso, Federico Cesare Bonanno, Giuseppe Cavallaro, Luca Rosario Cerra, Piergiuseppe Coletta, Gabriele D'Agostino, Daniele Fornaio, Giuseppe Fucile, Giorgio Guzzetta, Mattia Indelicato, Salvatore Leonardi, Giuseppe Lo Presti, Ivan Mazza, Salvatore Raiti, Davide Romeo, Davide Trapanese, Marco Trapella e Vincenzo Vecchio, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 632/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CITTA' DI NICOLOSI

Sig.ra DOMENICA CALI' (Presidente all'epoca dei fatti)

Sigg. Giovanni Sciacca, Pierfrancesco Massara, Marco Salvatore Marino, Giovanni Iuvara, Giuseppe Indaco, Venerando Domenico Disalvo, Mattia Consolo, Antonio Alessandro Versaci, Giovanni Galasso, Sebastiano Di Stefano, Giuseppe Galvagna, Luciano Cavallaro, Vincenzo Buttafuoco, Antonio Biondo, Giuliano La Spina, Armando Mazzaglia, Antonino Pavone, Alessandro Pipitone, Vincenzo Torrisi, Marco Di Franco, Alberto Giuffrida, Giuseppe Impellizzeri, Daniel Enrico D'Arrigo e Giuseppe Consolo (calciatori tesserati per la società deferita, all'epoca dei fatti).

Campionato di 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 01/08/2016 prot. 1434/944 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale, nonostante rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.500,00 a carico della società A.S.D. CITTA' DI NICOLOSI;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 24 a carico del tesserato deferito sig.ra Domenica Cali;
- squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di

acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.).

Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sez. C.U. n° 005 2016/2017).

Le sanzioni seguono come in dispositivo, contenute nell’ammenda tenendo conto che trattasi di Società cessata il 22/10/2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l’ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. CITTA’ DI NICOLOSI;
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventiquattro a carico del sig.ra Domenica Cali;
- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giovanni Sciacca, Pierfrancesco Massara, Marco Salvatore Marino, Giovanni Iuvara, Giuseppe Indaco, Venerando Domenico Disalvo, Mattia Consolo, Antonio Alessandro Versaci, Giovanni Galasso, Sebastiano Di Stefano, Giuseppe Galvagna, Luciano Cavallaro, Vincenzo Buttafuoco, Antonio Biondo, Giuliano La Spina, Armando Mazzaglia, Antonino Pavone, Alessandro Pipitone, Vincenzo Torrisi, Marco Di Franco, Alberto Giuffrida, Giuseppe Impellizzeri, Daniel Enrico D’Arrigo e Giuseppe Consolo, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 633/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. REAL UNIONE

Sig. MICHELE TRAMUTA (Presidente all’epoca dei fatti)

Sigg. Salvatore Turturici, Salvatore Patti, Mirko Cusumano, Giuseppe Stagno, Simone Scoma, Antonino Termine e Marco Virgadamo (calciatori tesserati per la società deferita, all’epoca dei fatti).

Campionato di 1^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/08/2016 prot. 1547/1127 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l’inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva.

All’esito della comunicazione di conclusioni indagini la Società deferita ha fatto pervenire i certificati medici dei tesserati sigg. Turturici, Patti, Cusumano e Stagno, rilasciati in data 06/02/2015 e quindi validi fino al 05/02/2016.

Le parti deferite non hanno quindi fatto pervenire nei termini ulteriori memorie difensive e/o documenti a discolpa, fatta eccezione per il calciatore sig. Marco Virgadamo che ha fatto pervenire il proprio certificato di idoneità, valido dal 20/11/2014 al 19/11/2015.

Le parti deferite non sono comparse all'udienza dibattimentale, nonostante rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. REAL UNIONE;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Michele Tramuta;
- squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dalla produzione come sopra versata in atti dalla Società deferita e dal calciatore sig Marco Virgadamo che questi, tesserato il 30/01/2015, era già munito di certificato medico con decorrenza 20/11/2014. Rileva altresì che i calciatori sigg. Salvatore Patti, tesserato il 30/01/2015 e Giuseppe Stagno, tesserato il 16/01/2015 si sono muniti di certificato medico con decorrenza 05/02/2015; rileva altresì che il calciatore sig. Salvatore Turturici, verificata la prima scadenza del certificato medico che lo riguardava (scad. 13/01/2015), ha provveduto come sopra al suo rinnovo. Per quanto riguarda il sig. Mirko Cusimano, trattasi invece di certificato medico, scaduto in data 19/09/2014, rinnovato solo in data 06/02/2015.

Dai documenti in atti deriva quindi la responsabilità delle parti deferite appresso indicate, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Simone Scoma, Antonino Termine, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.).

Appare poi a vario titolo attenuata la responsabilità in ordine alla posizione dei calciatori sigg. Mirko Cusumano, Giuseppe Stagno e Salvatore Turturici, difettando in modo apprezzabile la continuità delle certificazioni di idoneità medico – sportiva, non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sez. C.U. n° 005 2016/2017).

Va infine esclusa ogni responsabilità in capo ai calciatori sigg. Salvatore Patti e Marco Virgadamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi i calciatori sigg. Salvatore Patti e Marco Virgadamo e dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società A.S.D. REAL UNIONE;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Michele Tramuta;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Turturici, Mirko Cusumano, Giuseppe Stagno, Simone Scoma, Antonino Termine, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 634/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. PIANO TAVOLA CALCIO

Sig. EMANUELE CALI' (Presidente all'epoca dei fatti)

Sigg. Gaetano Indelicato, Cristian Massimo Trigilia, Sebastiano Scilio, Alessandro Tomaselli, Gianluca Ragusa, Domenico Musumeci, Salvatore Rizza e Salvatore Tirendi (calciatori tesserati per la società deferita, all'epoca dei fatti).

Campionato di 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/08/2016 prot. 1488/947 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale, nonostante rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.000,00 a carico della società A.S.D. PIANO TAVOLA CALCIO;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del tesserato deferito sig. Emanuele Cali;
- squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.).

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sez. C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società A.S.D. Piano Tavola Calcio;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Emanuele Cali;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Gaetano Indelicato, Cristian Massimo Trigilia, Sebastiano Scilio, Alessandro Tomaselli, Gianluca Ragusa,

Domenico Musumeci, Salvatore Rizza e Salvatore Tirendi, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 635/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SPORTCLUB G. BLUNDA

Sig. SALVATORE AUGUGLIARO (Presidente all'epoca dei fatti)

Sigg. Pietro Manzo, Giuseppe D'Angelo, Fabio Lombardo, Girolamo Cracolici, Giacomo Boris Barbata e Tommaso Parrinello (calciatori tesserati per la società deferita, all'epoca dei fatti).

Campionato di 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/08/2016 prot. 1542/1120 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale, nonostante rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. SPORT CLUB G. BLUNDA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del tesserato deferito sig. Salvatore Augugliaro;
- squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.).

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sez. C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società A.S.D. SPORT CLUB G. BLUNDA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Salvatore Augugliaro;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Pietro Manzo, Giuseppe D'Angelo, Fabio Lombardo, Girolamo Cracolici, Giacomo Boris Barbata e Tommaso Parrinello, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 636/B

A.S.D. JUNIOR VITTORIA

Sig. RUBINO GIOVANNI (Presidente all'epoca dei fatti)

Sigg. Giovanni Castellino, Daniele Distefano, Damiano Diego Giliberto, Biagio La Terra Poidomani, Simone Licitra, Francesco Melfi, Alessio Nicotra, Michele Zocco, Damiano Barone, Giorgio Candiano, Giuliano Cassarino, Vincenzo Tumino, Valerio Aulino, Salvatore Impoco ed Enzo Favata (calciatori tesserati per la società deferita, all'epoca dei fatti).

Campionato di 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/08/2016 prot. 1501/948 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta; tuttavia la Società deferita ha fatto pervenire richiesta di rinvio, onde provvedere ad acquisizioni documentali dalla vecchia gestione

Nessun altro è presente delle parti deferite.

Il rappresentante della Procura Federale non si è opposto al chiesto rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, previa sospensione dei termini decadenziali di cui all'art. 38 n° 5 lettera c) del C.G.S. C.O.N.I., dispone rinviarsi l'udienza dibattimentale al 25 ottobre 2016 ore 15.30, mandando alla Segreteria di procedere alle prescritte comunicazioni alle altre parti.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 11 ottobre 2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti